

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1145 DEL 02/07/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO MEDICO ENNE SRL DI MASER PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO EX ART. 21 COMMA 1 LETT. C) DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ 2022-2024 DEL 27/02/2026, NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI CHIRURGIA GENERALE. PERIODO DI DECORRENZA DAL 10/07/2026 AL 09/07/2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1187/26

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to dott.ssa Michela Piccinini.

Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata previa stipula di apposita convenzione tra le parti. Tale attività è prevista dall'art. 15 *quinquies* co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.lgs. n. 229/99, dall'art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, dall'art. 21 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. Area Sanità 2022 – 2024, nonché dall'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018, come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023;
- la Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha precisato che l'attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;
- con nota prot. n. 49470 del 26.05.2026, la struttura sopracitata ha chiesto la stipula della convenzione per la fruizione di prestazioni a pagamento a carattere occasionale nella branca specialistica di Chirurgia Generale.

Dato atto che:

- con e-mail del 01/06/2026, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore della UOC Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa, il quale ha individuato il dr. Andrea Bunicci per lo svolgimento di tale attività il quale ha confermato la propria disponibilità;
- con e-mail del 05/06/2026, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa;
- con e-mail del 16/06/2026, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;
- con e-mail del 16/06/2026, agli atti, è stato acquisito il visto di approvazione del Direttore Generale;

Verificato che il dr. Andrea Bunicci è stato autorizzato allo svolgimento delle prestazioni richieste in regime di libera professione ambulatoriale intramoenia con Delibera del Direttore Generale n. 965 del 09/06/2023.

Accertato che le tariffe sono state definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali intramoenia e altre attività a pagamento, nella fattispecie la tariffa viene determinata ai sensi dell'art. 33.6 del vigente Regolamento Aziendale della Libera Professione.

Ritenuto di provvedere alla conservazione degli atti presso l'ufficio competente della Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché alle successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura, senza che intervenga ulteriore provvedimento formale. Gli aggiornamenti connessi alle variazioni in argomento, qualora siano riferite a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.

Per quanto sopra, il Direttore della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone di approvare la convenzione con la struttura privata Centro Medico Enne s.r.l. di Maser, per l'effettuazione di

attività professionale richiesta a pagamento a carattere occasionale nella branca specialistica di Chirurgia Generale, resa dal dr. Andrea Bunicci, per il periodo dal 10/07/2026 al 09/07/2027, alle condizioni e modalità previste nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile della UOC competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con la struttura sanitaria privata non accreditata Centro Medico Enne s.r.l. di Maser per lo svolgimento di attività professionale richiesta a pagamento, ex art. 21 lett. c) del CCNL dell'Area Sanità 2022-2024, nella branca specialistica di Chirurgia Generale, con decorrenza dal 10/07/2026 al 09/07/2027, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il dr. Andrea Bunicci, dirigente medico a rapporto esclusivo presso la UOC Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa, a svolgere l'attività richiesta;
3. di conservare gli atti presso l'ufficio competente della Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché le successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura e concesse senza che intervenga ulteriore provvedimento formale;
4. di rilevare che il presente atto non comporta oneri per l'Azienda;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con Deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE	
	PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE RICHIESTA	
	A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	ex Art. 21 comma 1 lett. c) CCNL dell’Area Sanità – Triennio 2022-2024	
	TRA	
	l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, di seguito denominata anche “ULSS n. 7”,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott.	
	Giovanni Carretta (nato a Padova il 11/11/1970);	
	E	
	Centro Medico ENNE S.r.l con sede legale in via Bassanese n. 183/B– 31010 Maser	
	(TV), Codice Fiscale/Partita IVA 05145470265 di seguito denominata “Struttura”,	
	nella persona del legale rappresentante sig. Nicola Faccin (nato a Schio il 08/02/1987);	
	PREMESSO CHE	
	- che l’art. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall’art. 13 del	
	D.L.vo 229/99, l’art. 9 del DPCM 27/3/2000 e l’art. 21 comma 1 lett. c) del CCNL	
	Triennio 2022-2024 dell’Area Sanità firmato il 27/02/2026 prevedono la possibilità	
	per i Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare	
	ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta	
	individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra	
	Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non	
	accreditata, previa convenzione con le stesse;	
	- che la DGRV 16 agosto 2016 n. 1314 all’allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la	
	disciplina dell’attività a carattere occasionale, precisando che “... in ragione del	
	vincolo della occasionalità, l’azienda deve fissare il limite massimo di attività di	

	ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte”.	
	- che l'art. 33 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione	
	intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del	
	29/08/2018 (come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n.	
	839 del 19/05/2023), regola tale attività;	
	- che la DGRV 186 del 24 marzo 2026 “Disposizioni per l’anno 2026 in materia di	
	personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna” conferma quale limite per	
	l’attività n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui.	
	- che la Struttura è titolare della autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria;	
	- che la Struttura non è accreditata con il S.S.N., né collegata o controllata da altra	
	struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da	
	dichiarazione agli atti).	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	Il dirigente medico dr. Andrea Bunicci, dipendente dell'Azienda Ulss n. 7 a rapporto	
	esclusivo, è autorizzato a svolgere attività professionale richiesta a pagamento a	
	carattere occasionale da singoli utenti in carico presso la “Struttura” nella branca	
	specialistica di Chirurgia Generale.	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni	
	L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Andrea Bunicci è autorizzato	
	ad esercitarla nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi	
	annui così come disciplinato dalla DGRV n.1314/2016, intendendosi ricompresi in	
	tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non accreditate.	
	Va precisato altresì che è esclusa per la Struttura la possibilità di tenere liste di	

	prenotazione.	
	Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge	
	l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività	
	istituzionale.	
	Articolo 3 – Condizioni Economiche	
	L'Azienda ULSS n. 7 stabilisce di comune accordo con il dr. Andrea Bunicci le	
	seguenti prestazioni e tariffe che saranno remunerate all'ULSS 7 da parte della	
	Struttura:	
	- Visita chirurgica generale € 131	
	- Visita chirurgica proctologica € 131	
	- Legatura elastica emorroidi € 101	
	- Asportazione chirurgica lesioni o tessuto cutaneo/sottocutaneo € 201	
	- Iniezioni sclerosanti per emorroidi € 101	
	- Visita di controllo chirurgico € 111	
	- Visita di controllo proctologico € 111	
	- Medicazione ferita € 61	
	- Medicazione avanzata € 91	
	Alle tariffe di cui sopra saranno praticate, in sede di liquidazione dell'onorario al	
	Dirigente Medico, le trattenute previste dall'art. 33.6 del Regolamento Aziendale	
	della Libera Professione Intramoenia. Eventuali aggiornamenti riferiti a tariffe e	
	prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia del	
	Dirigente Medico, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.	
	Articolo 4 – Adempimenti della Struttura	
	La Struttura provvederà con cadenza mensile a comunicare all'Azienda ULSS n. 7,	
	esclusivamente mediante l'allegato "riepilogo accessi mensili" che sarà fornito	

	dall'Azienda Ulss n.7, l'elenco analitico delle prestazioni occasionali erogate con	
	l'effettivo orario di presenza dello specialista presso la Struttura (data, orario di entrata	
	e uscita). Tale documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della	
	Struttura e dallo specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le	
	prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.	
	Articolo 5 – Fatturazione	
	L'Azienda ULSS n. 7 sulla base dei "riepiloghi accessi mensili" di cui al precedente	
	articolo, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate	
	secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla	
	Struttura entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.	
	Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La Struttura nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto dovrà	
	assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità	
	civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria	
	Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell'ULSS n. 7. La Struttura	
	risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C.	
	della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'ULSS n. 7 autorizzata alle	
	attività previste dal precedente art. 3. Lo specialista dell'Azienda ULSS n. 7	
	risponderà in ogni caso del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo	
	che abbia agito nell'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il	
	paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste dal presente contratto.	
	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., Kasko od altro, essendo l'attività	
	effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, sarà lo stesso specialista a dovervi	
	eventualmente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato	
	tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori,	

		secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.	
		Art. 7 – Trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 679/2016	
		Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
		dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del	
		Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
		al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
		applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
		2018.	
		La Struttura è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nell’espletamento	
		delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari	
		allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.	
		La Struttura nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo	
		rispetto dei principi posti dall’art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii. in	
		merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
		trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla	
		tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello	
		necessario per gli scopi del trattamento.	
		Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
		tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
		impartire al suo interno, con particolare riguardo al dirigente medico coinvolto	
		nell’attività oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a	
		garantire l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel	
		Regolamento UE 679/2016. Lo specialista dell’Azienda ULSS n. 7 è autorizzato al	
		trattamento dei dati raccolti nell’esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli	
		effetti dell’articolo 29 del Regolamento UE 679/2016 e 2 quaterdecies del Decreto	

	Legislativo 196/2003, come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Per tutto	
	quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in	
	materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha decorrenza dal 10/07/2026 al 09/07/2027. Come per la libera	
	professione intramoenia individuale ambulatoriale, l'attività non potrà essere erogata	
	nei giorni di ferie, malattia, permessi, come precisato dall'art. 5 del Regolamento	
	Aziendale della Libera Professione aggiornato da ultimo con Delibera del Direttore	
	Generale n. 839 del 19.5.2023. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente	
	richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456	
	C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni	
	previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un	
	termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di	
	diritto.	
	Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo	

	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a	
	carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 7 marzo 2005,	
	n. 82.	
	Art. 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del Codice Civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Struttura privata	Azienda Sanitaria
	Centro Medico Enne S.R.L	ULSS n°7 Pedemontana
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE GENERALE
	(sig. Nicola Faccin)	(dott. Giovanni Carretta)
	Ai sensi e ai fini dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano	
	specificamente le clausole di cui all’art. 5, 6 della presente convenzione.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Struttura privata	Azienda Sanitaria
	Centro Medico Enne S.R.L	ULSS n°7 Pedemontana
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE GENERALE
	(sig. Nicola Faccin)	(dott. Giovanni Carretta)

[illegible]